Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — Roma — Martedì, 11 maggio — Numero 117

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, numero 1261;

Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1914, n. 666;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e i culti, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati:

a) al 30 giugno 1916 il termine indicato all'articolo 68 del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, termine già prorogato fino al 30 giugno 1915 con l'art. 31 del R. decreto 18 giugno 1914, n. 700;

b) al 21 luglio 1916 il termine di cui all'art. 119, comma 1, dello stesso testo unico;

c) al 31 dicembre 1916 il termine assegnato dal-

l'art. 121 del testo unico, per quanto concerne le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;

d) al 10 febbraio 1919 il termine stabilito dall'art. 306 del testo unico.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 124 del testo unico è sostituito dal seguente:

« La divisione ha luogo possibilmente secondo i limiti finitimi di proprietà, accertati con i dati della mappa catastale, e riscontrati sul luogo, ove non adducansi titoli poziori di prova ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 314 del testo unico è sostituito dai due seguenti:

« Le notificazioni fatte al prefetto in qualunque tempo anteriormente al 1° maggio 1912, valgono anche come fatte all'Unione.

Restano fermi i decreti prefettizi di passaggio non impugnati in termini utili ».

Art. 4.

Fermo rimanendo il termine per la presentazione delle domande di mutuo di cui all'art. 264 del testo unico, il termine menzionato nell'art. 316 è prorogato di cinque anni dalla data del verbale di assegnazione del comparto nei casi di cui agli articoli 127, 128, 129, 130 e 131 e di cinque anni dal 31 gennaio 1914 per coloro che hanno fatto la dichiarazione indicata al 2° comma dell'art. 312.

Art. 5.

Nelle controversie in cui siano interessate le Amministrazioni provinciali e comunali, le sentenze dei Collegi arbitrali di cui all'art. 148 del testo unico, debbono, a cura delle parti interessate, essere notificate insieme al decreto che le rende esecutive anche al delegato tecnico del Ministero dei lavori pubblici in rappresentanza di quest'ultimo.

In tale qualità il delegato tecnico ha facoltà di appellare al Collegio arbitrale di secondo grado nel termine stabilito dall'art. 151 ultimo comma del citato testo.

Art. 6.

I verbali di concordato fra i Comuni e i proprietari espropriati per l'attuazione dei piani regolatori, sono trasmessi al delegato tecnico del Ministero dei lavori pubblici, che li restituirà ai Comuni muniti di visto o li trasmetterà al Ministero dell'interno con le sue osservazioni.

In quest'ultimo caso, i verbali sono sottoposti alla approvazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'art. 22 del testo unico.

Art 7.

Sono anche sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione menzionata nell'articolo precedente, le transazioni dirette a por fine alle vertenze pendenti presso i Collegi arbitrali istituiti con gli articoli 148 e 151 del citato testo unico.

Art. 8.

I tesorieri dell'Unione edilizia messinese, dell'azienda separata di essa e dell'ente edilizio di Reggio Calabria, devono rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Entro due mesi il Consiglio d'amministrazione si pronunzia sul conto e lo trasmette al Ministero del tesoro con le proprie deliberazioni.

Decorsi infruttuosamente tali termini, il Ministero del tesoro provvederà di ufficio a spese dei responsabili.

Art. 9.

I conti sono sottoposti al giudizio del Ministero del tesoro di accordo col Ministero dei lavori pubblici, quando si riferiscono all'Unione edilizia messinese, e di accordo inoltre col Ministero dell'interno, quando si riferiscono all'azienda separata di essa e all'ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 10.

L'esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e gli enti, e si estende a tutti coloro che hanno avuto il maneggio dei valori.

Art. 11

Contro le decisioni sui conti è ammesso il ricorso alla Corte dei conti alla cui giurisdizione sono anche sottoposti i membri dei Consigli di amministrazione ed i funzionari dei singoli enti.

Art. 12.

Qualora nei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico sia necessaria la esecuzione di opere igieniche, per una spesa non superiore a L. 20.000, il Ministero dell'interno è autorizzato, sentita la Commissione per il riparto dell'addizionale, ad assegnare direttamente tutta la somma sui proventi stessi se riconosca essere ciò più conveniente della contrattazione del mutuo, garantito coi proventi a norma dell'articolo 29, secondo comma del testo unico.

Art. 13.

I Comuni indicati nella tabella n. 1 annessa al testo unico, hanno facoltà di iscrivere nei propri bilanci parte della spesa occorrente per la ricostruzione o riparazione, nel capoluogo, di una chiesa parrocchiale, distrutta o danneggiata dal terremoto, per la quale

metri e venti centimetri su quelli in pendio. In questo ultimo caso però la sopraelevazione media di tutte le fronti non potrà superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani misurata tra pavimento e pavimento, oppure tra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i m. 5, salvo il caso dei terreni in pendio nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere i m. 6.

Si considera come cantinato anche quella parte degli edifizi che resta interrata da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a m. 3,50 e non prospetti sulla pubblica via o sullo spazio di isolamento.

Art. 3.

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 23 comma *d*, possono essere ammessi in seguito a parere favorevole del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, numero di piani ed altezze, sia dell'intero edifizio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifizi non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitorî, ospedali, caserme, distretti, carceri e, nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i m. 16, a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale l'edifizio è destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera d'isolamento deve essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto su parere favorevole dell'Ufficio del genio civile.

Art. 4.

Nel caso di terrazzamenti, l'altezza dei nuovi edifici, agli effetti dei precedenti art. 2 e 3, si può misurare dal livello del terreno artificialmente creato col terrazzamento, nell'immediata vicinanza dell'edificio stesso, alle seguenti condizioni:

1° che in corrispondenza di ogni edifizio non vi sia che un solo terrazzamento e che il terreno artificialmente creato sia orizzontale o al più presenti la pendenza strettamente necessaria per lo scolo delle acque;

2° che il suo livello non presenti in nessun punto una prevalenza superiore a m. 3,50 sul suolo naturale;

3° che la zona del piano di terrazzamento fronteggiante ciascun edifizio non abbia in alcuna sua parte larghezza minore della corrispondente altezza del terrazzamento stesso;

4° che agli effetti della larghezza delle strade circostanti e degli spazi d'isolamento, l'altezza dell'edifizio fronteggiante il terrazzamento sia misurata dal suolo naturale preesistente, in immediata prossimità dell'edifizio stesso;

5° che il pavimento dell'eventuale cantinato non sia profondo più di 2 metri sotto il piano del terreno artificialmente creato;

6° che il piano della risega di fondazione non sia a livello inferiore del piano artificialmente creato;

7° che l'ossatura dell'edifizio parta dalle fondazioni.

Art. 5.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo.

In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifizi intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigide.

Per gli edifizi di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione statica unitaria su terreno non roccioso, non deve superare i 2 kg. per cmq.

Art. 6.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. È vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta di non lenta presa.

È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifizi.

Art. 7.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaiuoli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, nè vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda e gli attici debbono essere di legno, di ferro o di cemento armato; i fumaioli di lamiera di ferro o di cemento armato. Gli uni e gli altri debbono avere un'altezza non superiore ad un metro. Sono anche permessi gli abbaini e le gabbie per le scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza strettamente necessaria.

Nelle case, col solo piano terreno, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può per eccezione adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 8.

Gli edifizi debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata, o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro, o di muratura armata, o di muratura animata, capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. È ammessa l'ossatura di membrature di legno, purchè bene stagionato, per le case col solo pianterreno. Le ossature devono formare un'armatura completa di per sè stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti), e che sia od immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie e sia con esso saldamente collegata.

Gli edifizi debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Salvo il caso in cui i proprietari di edifizi continui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente e formare un organismo di per sè stante.

Art. 9.

Negli edifizi col solo piano terreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane, e superfici scabre, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di 1/10 dell'altezza ed in ogni caso non mai minore di 50 cm. per le murature ordinarie e di 40 cm. per le murature di mattoni o con blocchetti di cemento, e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 metri.

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a m. 5, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza;

d) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad 1/15 dell'altezza;

e) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali, quanto trasversali, da telai di ferro o di legno, rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm. almeno.

Art. 10.

La muratura ordinaria è altresì ammessa per gli edifizi a due piani non più alti di 7 metri alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale, a superficie scabra, di forma parallelepipeda rettangola, cementati con buona malta di non lenta presa;

b) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di 1/10 dell'altezza dell'edifizio e soddisfino, nel resto, alle condizioni di cui al comma c dell'articolo precedente;

c) l'edifizio sia consolidato al piano di ciascun pavimento ed alla sommità dei muri, come è prescritto al comma e dell'articolo precedente.

Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma, siano riuniti con altri legamenti verticali, in corrispondenza allo incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli 8 metri.

Tanto nel caso dell'altezza di 7 metri, quanto in quella degli 8 metri i muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

Art. 11.

Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifizi la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 23 lettera b per il lato prospiciente la strada e che abbiano sugli altri lati uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 m. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 12.

È vietato al disopra del suolo l'uso delle volte di muratura e delle volterrane di qualsiasi genere anche fra travi di ferro. Sono ammesse le volte del cantinato, purchè con saetta non minore del terzo della corda; siano impostate non al disopra del suolo e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 13.

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai atti a servire da contravventamento ai muri. I ferri, che costituiscono i solai, debbono essere saldamente collegati fra loro.

Nel caso di edifizi di muratura ordinaria, le travi dei solai in numero di una almeno ogni 3 m. debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere collegate con il telaio di consolidamento.

Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edifizio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere collegate robustamente fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifizi intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 14.

I soffitti e i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 15.

Per riempimento o rinvestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento;

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni vuoti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità atmosferica;

c) le strutture murarie indicate al comma b del precedente art. 9 limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica con le maglie riempite di materiale leggero od anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 16.

Gli edifizi intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 17.

È vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 18.

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, come al precedente comma art. 8, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno, o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano, fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.

La lunghezza degli architravi non deve mai riuscire minore di una volta e mezzo la maggiore ampiezza del vano.

Nelle costruzioni murarie semplici, può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra un architrave di legno, di ferro o di cemento armato, esteso a tutta la grossezza del muro con arco di scarico.

Negli edifizi di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato.

Art. 19.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte di muri.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole montanti dall'armatura. Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio

di rinforzo a coronamento dell'edifizio. Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Art. 20.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 8, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come è prescritto all'art. 13 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 70 per mq. anche se bagnato.

Art. 21.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 70 kg per metro quadrato.

Art. 22.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi o tubolature di acquai, di latrine, di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dello organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie non debbono mai essere fissati agli edifizi, ma essere da questi indipendenti, fatta soltanto eccezione per quelli delle diramazioni nell'interno degli edifizi.

Art. 23.

Nei nuovi centri abitati, e negli ampliamenti degli odierni, dipendenti o no gli uni e gli altri da piani regolatori, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri.

Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente esser approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 10, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa:

1° diminuita di metri 2 quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a metri 10;

2° diminuita di m. 1 quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di m. 8;

3° aumentata invece di m. 2 quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da un sol lato;

c) qualora si vogliano costruire edifizi di altezza superiore a quelle stabilite dai predetti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifizi di altezza superiore ai 10 metri nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, è prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore. Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio.

La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edifizio e su di essa si possono anche costruire fabbricati di altezza non superiore ai 10 metri, purchè non siano mai destinati ad uso di abitazione;

e) tolto il caso previsto al precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifizi vicini deve essere almeno di 5 metri purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma *a*;

f) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di m. 2,50, il vicino o dovrà tenersi alla prescritta distanza di m. 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe a occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edifizio fino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli di isolamento, in rispetto unicamente a ciascuno edifizio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessovi e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri abitati, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti, adiacentemente a fabbricati esistenti.

Art. 24.

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezze maggiori della larghezza stradale diminuita di 1 metro, ove la strada sia larga almeno m. 6.

Nel caso di minori larghezze stradali o qualora si vogliano costruire edifizi di altezza maggiore, si applicano le disposizioni dei comma *c* e *d* del presente art. 23.

Per le costruzioni non prospicienti strade o zone destinate al pubblico passaggio si applicano le disposizioni dei comma *e* e *f* dello stesso articolo 23.

Art. 25.

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni degli edifizi esistenti, quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza di 10 metri, o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;

b) i lavori di ampliamento di edifizi, la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 23 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a m. 2,75;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa gravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

Art. 26.

Nei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifizi da costruire nei Comuni colpiti dal terremoto si debbono considerare:

1° le azioni statiche dovute al peso proprio e al sopraccarico quando ha carattere fisso o di lunga permanenza, aumentate del 50 0[0 che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni, applicate orizzontalmente alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

I rapporti fra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i corrispondenti pesi debbono essere uguali a:

un ottavo per il piano terreno degli edifizi che al piano di gronda non siano più alti di m. 10;

un sesto per il piano superiore di detti edifizi e per quelli di altezza maggiore.

TITOLO II.

Ricostruzioni

—

Art. 27.

Le ricostruzioni totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifizi che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 28.

Tolto il caso dell'esistenza del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente art. 27 possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezza minore di quelle prescritte al precedente art. 23 purchè non inferiori a m. 4. Tali edifizi debbono avere un'altezza non superiore alla larghezza della strada sulla quale prospettano ed in ogni caso non superiore a m. 10, con un numero di piani non maggiore di due.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a m. 4, l'edifizio deve ricostruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa.

Art. 29.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficenze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'articolo 5.

TITOLO III.

Riparazioni

—

Art. 30.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 31.

Le volte esistenti negli edifizi da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate sui muri lesionati o strapiombati, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte con l'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti.

In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 32.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo I e specialmente si debbono:

1° sostituire le scale in muratura e a sbalzo con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggiano su due muri;

2° rendere i tetti non spingenti con l'apposizione di opportune catene;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli art. 7 e 19 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifizi deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3 a meno che le loro condizioni statiche consentano un'altezza maggiore a giudizio dell'Ufficio del genio civile.

Art. 33.

Per le riparazioni degli edifizi di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico ed archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3.

Art. 34.

Sono vietate le riparazioni degli edifizi le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite all'art. 5.

Art. 35.

Gli edifizi lesionati e non costruiti con sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti se le loro condizioni statiche lo richiedano a norma del precedente art. 32, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno, di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edifizio e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione ed a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare una ingabbiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edifizio ed a distanza non maggiore di m. 5 l'uno dall'altro.

Art. 36.

Le murature comunque lesionate che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi dall'art. 6, nonchè quelle in cui si nota fissuramento diffuso debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate che non presentino i caratteri anzidenti, oltre a quanto è prescritto all'art. 35, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

È vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 37.

Gli edifizi di cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 38.

Nel caso di edifizi non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per la parte da ricostruirsi, la cui altezza deve essere uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 28.

TITOLO IV.

Norme igieniche

—

Art. 39.

Nelle costruzioni, ricostruzioni, e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1° agosto 1907, n. 636 (T. U.).

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore a m. 2,75.

Art. 40.

Nella costruzione degli edifizi scolastici dovranno osservarsi oltre le prescrizioni del presente regolamento, anche le norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

TITOLO V.

Sanzioni, azioni, procedimenti

—

Art. 41.

Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all' Ufficio del genio civile competente almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori e assuntori dell'opera, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile competente e del sindaco, quest'ultima per quanto riguarda unicamente l' osservanza dei regolamenti locali.

Art. 42.

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 20 a L 2000.

Della trasgressione è responsabile il proprietario, o chi in sua vece, che abbia ordinato i lavori salvo che venga dimostrato ne sia imputabile il direttore od assuntore di lavori, nel qual caso oltre all'ammenda potrà a questi ultimi essere inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 43.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando sia ciò necessario, le convenienti constatazioni tecniche, per mezzo dell'Ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il genio civile, sia d'ufficio, che su richiesta del pretore procederà quando sia necessario all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e dal trasgressore o in mancanza da due testimoni, e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni od al prefetto quando si verificheranno le condizioni dell'art. 53.

Art. 44.

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali e, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni demolizioni o assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione d'ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

d) avverte il contravventore che l'efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 45.

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina la esecuzione.

Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata e contiene il termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 46.

Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo l'intimato è tenuto a sospendere i lavori e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 42.

Art. 47.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore ad istanza dell'imputato o di ufficio nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 48.

I provvedimenti di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 44 sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 42, il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 49.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata per cura del cancelliere al competente Ufficio del genio civile. Il termine per produrre appello nell'interesse dell'Amministrazione non decorre se non dal giorno della avvenuta notificazione.

Art. 50.

Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, i condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è punito con ammenda di L. 10 per ogni giorno di ritardo. L'Ufficio del genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, procederà a spese del contravventore alle demolizioni come alla lettera *c* dell'art. 44.

Nessuna azione è ammessa pel risarcimento dei danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 51.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del Codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 49.

Art. 52.

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 53.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 54.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in genere, tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme e di accertare secondo la propria competenza e di denunziare le contravvenzioni.

I suddîti funzionari quando debbono accedere per altri incarichi qualsiansi nei Comuni danneggiati debbono compatibilmente con gli stessi incarichi accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 55.

Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifizi che si trovano in corso di esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti norme, devono applicarsi le disposizioni dei titoli precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni.

Spetta al prefetto su proposta dell'Ufficio del genio civile di ordinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere apportate alle opere in corso.

Contro il provvedimento del prefetto non è ammesso alcun ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 56.

I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie, che alla data della pubblicazione delle presenti norme, si trovano fissati ai muri degli edifizi, debbono essere rimossi e ricollocati indipendenti dai muri stessi ai sensi del precedente art. 22, salvo quando sia riconosciuta dal prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, innocua la loro conservazione.

Per la remozione verrà dal prefetto, sentito il competente Ufficio del genio civile, assegnato, a chi di ragione, un termine, dopo il quale l'inosservanza verrà considerata come una contravvenzione e si procederà contro il trasgressore a termine delle sanzioni di cui al precedente titolo V.

Art. 57.

Fino a quando rimarranno in funzione i RR. commissari istituiti per i circondari di Avezzano e di Sora, spetteranno ad essi le attribuzioni conferite ai prefetti dalle presenti norme.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
(come da R. decreto in data 29 aprile 1915):
Il presidente del Consiglio dei ministri
ministro dell'interno
SALANDRA.
Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.
Il ministro per la grazia e giustizia e per i culti
ORLANDO.

***Il numero 692** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti **del Regno contiene il seguente** decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, per l'esercizio provvisorio del primo semestre dell'anno finanziario 1914-915;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, che proroga le disposizioni della legge suddetta anche nel secondo semestre 1914-915, sino a quando i singoli stati di previsione non siano stati approvati per legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti aventi grado di maresciallo (maggiore, capo o ordinario) o di sergente maggiore, è corrisposto il soprassoldo giornaliero di L. 2,20 quando prestano effettivo servizio presso le stazioni radiotelegrafiche.

Il detto soprassoldo è aumentato di L. 0,80 quando l'orario di servizio è continuativo per tutte le 24 ore del giorno.

Quando i predetti sottufficiali non sono impiegati nel servizio di capi stazione radiotelegrafisti e sono invece destinati ad altri servizi reggimentali ricevono il soprassoldo di L. 1,50.

Art. 2.

Ai sottufficiali capi stazione radiotelegrafisti aventi grado di sergente è corrisposto solamente il soprassoldo giornaliero di L. 1 stabilito dal n. 13-c dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 sulle indennità eventuali.

Il detto soprassoldo è aumentato di L. 0,50 quando l'orario di servizio è continuativo per tutte le 24 ore del giorno.

I sergenti capi stazione radiotelegrafisti anche quando non siano impiegati presso le stazioni radiotelegrafiche e siano invece destinati ad altri servizi reggimentali, continuano a percepire il saprassoldo giornaliero di L. 1 di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

I soprassoldi stabiliti col presente decreto sono sospesi:

a) nelle licenze ordinarie e straordinarie;

b) durante le malattie - passate sia all'ospedale o all'infermeria, sia nella propria casa - però solo dopo il 30° giorno d'assenza dal servizio speciale;

c) durante le punizioni di arresti di rigore e di sala di disciplina di rigore;

d) durante la sospensione della carica.

I soprassoldi possono inoltre essere ridotti o sospesi in seguito a determinazione del comandante del corpo per mancanze commesse nell'esercizio delle funzioni di capo stazione radiotelegrafista.

Art. 4.

I soprassoldi dovuti ai capi stazione radiotelegrafisti sono cumulabili colle indennità previste dagli specchi I e II delle indennità eventuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 605 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-1915 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno stesso fino a quando non siano approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa per il Ministero della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione di lire sessantamilioni (L. 60,000,000), da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 allo scopo di provvedere a rifornimenti e lavori di carattere straordinario nonchè al mantenimento della maggior forza sotto le armi e ad altre spese determinate dagli avvenimenti internazionali.

Con decreto del ministro del tesoro sarà fatto luogo alla ripartizione della indicata somma fra i vari capitoli dello stato di previsione predetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 606 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, la quale proroga al secondo semestre dell'anno finanziario 1914-915 l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'esercizio stesso, fino a che essi non siano approvati per legge, fra i quali trovasi compreso quello della spesa del Ministero del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 140 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1914-915 è aumentato di lire due milioni (L. 2,000,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re**, *in udienza del 9 maggio 1915, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 1.000.000 occorrente al Ministero degli affari esteri.*

SIRE!

Si è manifestata l'urgente necessità di inscrivere ad uno speciale capitolo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri la somma di L. 1.000.000 da somministrare al Commissariato dell'emigrazione per rimborsare spese e corrispondere sussidi ai connazionali che, nelle attuali condizioni politiche internazionali, sono costretti a rimpatriare.

A tale effetto il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessa dall'art. 38 della legge di contabilità generale ha deliberato di prelevare l'accennata somma di L. 1.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Provvede allo scopo il seguente schema di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 607 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'am-

ministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 3.700.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-915, aumentato di L. 2.000.000 con Regio decreto 9 maggio 1915, n. 606, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3.607.031,29, rimane disponibile la somma di L. 2.092.968,71;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-1915, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di lire un milione (L. 1.000.000), da inscriversi al nuovo capitolo n. 60-*ter-D* con la denominazione « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi » nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 581

Regio Decreto 22 aprile 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in ente morale la Società per la conservazione delle opere d'arte e dei monumenti in Valsesia, domiciliata in Varallo, e ne viene approvato lo statuto.

N. 601

Regio Decreto 25 aprile 1915, col quale, sulla proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia e dei culti, viene istituito un Collegio di probiviri per le industrie del vestiario, con sede in Parma, e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Parma, Cortile San Martino, Golese, San Lazzaro Parmense, San Pancrazio Parmense e Vigatto.

Il Collegio stesso sarà composto di dieci probiviri, dei quali cinque industriali e cinque operai.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

Comune di Vellego (Genova)

Riscatto dei debiti

Avviso di seconda convocazione dei creditori

Essendo andata deserta l'adunanza dei creditori del comune di Vellego (Genova) tenutasi il giorno 8 maggio 1915 presso la prefettura di Genova, si avverte che, a termine e per gli effetti degli articoli 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, per l'applicazione della suddetta legge, i creditori medesimi sono convocati, per una seconda adunanza che avrà luogo presso la prefettura su nominata alle ore 10 del 5 giugno prossimo.

In questa seconda adunanza basterà, per rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei creditori rappresentati.

Per quanto riguardo le proposte di transazione, e il modo di comprovare di essere creditore verso il Comune, valgono le stesse norme ed avvertenze inserite nell'avviso 10 marzo 1915 pubblicato nel n. 64 della *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 10 maggio 1915.

Il presidente
SCAMUZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 5 maggio 1915, in Borgheria, provincia di Perugia, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno un posto fonotelegrafico comunale collegato all'ufficio telegrafico di Narni.

Roma, 8 maggio 1915.

Il giorno 7 maggio 1915, in Vigne e Guadanello, provincia di Perugia, sono stati attivati al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, due uffici fonotelegrafici collegati all'ufficio telegrafico di Narni.

Roma, 10 maggio 1915.

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni ed indennità conferite agli impiegati degli enti locali, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'Amministrazione ed ammesse a registrazione dall'ufficio riscontro della Corte dei conti durante il 1° trimestre 1915 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

Adunanza del 21 gennaio 1915:

Mascia Felice fu Raffaele, pensione, L. 1076,60.
Masciangioli Raffaele fu Francesco, id., L. 1452,32.
Ricci Innocenzo fu Ferdinando, id., L. 405.
Ricci Luigi Filippo fu Giuseppe, indennità, L. 3109,54.
Manti Giuseppina fu Giovanni, vedova Paoletti Alfredo, pensione, L. 584.

Adunanza del 28 gennaio 1915:

Guglielmini Adele fu Giuseppe, vedova Bonasso Antonio, pensione, L. 558,21.
Sulis Franco-Giovanni-Agostino fu Giovanni, id., L. 1003,81.

Adunanza del 17 febbraio 1915:

Maddio Antonio fu Giovanni, pensione, L. 820,40.
Pagani Marco fu Francesco, id., L. 900,56.
Bertolotti Francesco fu Valentino, id., L. 1157.
Sinisgalli Domenico fu Giuseppe, id., L. 898,56.
Vugliano Domenico fu Germano, id., L. 1485.
Quarta Luigi fu Gaetano, id., L. 920,60.
Cerulli Luisa fu Domenico, id., L. 320,56.
Pellegrini Giulia fu Luigi, vedova Manerba Vittorio, id., L. 517.04.
Peronaci Gaetano fu Luigi, id., L. 724,05.
Todaro Teresa fu Niccolò, vedova Peronaci Gaetano, L. 362,03.
Saba Orrù Giovanni fu Agostino, id., L. 1338,99.
Medici Francesco fu Ernesto, id., L. 1244,16.
Urbani Cesira in Palombari, indennità, L. 762,91.

Adunanza del 9 marzo 1915:

Barberis Costanzo fu Francesco, pensione, L. 1226.
Trincheri Gaetano fu Giov. Battista, id., L. 2107,44.
Bertuzzi Luigi fu Agostino, id., L. 870,69.
Carlucci Giuseppe fu Domenico, id., L. 1171,75.
Orlandi Maria fu Carlo, vedova Monti Angelo, indennità, L. 623,51.
Montini Teresa fu Carlo, vedova Mora Paolo, id., L. 1667,64.
Bernardo Angela fu Giuseppe, vedova Rodi Pietro, id., L. 531,17.

Adunanza del 26 marzo 1915:

Cappelletti Francesco Gaetano fu Giuseppe, pensione, L. 981.
Ferrari Maria Antonia fu Lazzaro, vedova Cappelletti Francesco, id., L. 480,50.
Fay Giuseppe fu Vincenzo, id., L. 1380,07.
Rossi Pietro fu Francesco, id., L. 3957,75.
Arrigo Bianca fu Leonardo, vedova Barli Vincenzo, id., L. 372,40.
Ricciardi Francesco fu Giacomo, id., L. 1010,89.
Ronchi Francesco fu Girolamo, id., L. 550.
Visco Stanislao fu Luigi, id., L. 1036,80.
Pazzi Angiolina di Dante, orfana minorenne di Ropa Giuseppina, id., L. 300.
Aprile Filomena di ignoti, vedova Brescia Michele, id., L. 398.
Metti Costantino fu Luciano, id., L. 1140.
Cini Oreste fu Luigi, id., L. 1917,64.
Pucci Laura di Cherubino, vedova Pioli Piero, indennità, L. 336,43.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 aprile 1915:

I seguenti ufficiali di fanteria e del corpo aeronautico sono promossi al grado superiore:

Capitani promossi maggiori:

Bovio cav. Filiberto — Marzocchelli Ranuccio — Del Buono Tommaso — Giliberti Vincenzo — Ruà Carlo — Roggero cavalier Carlo — Cavallo Felice — Primicerii Agostino — Sala Giacomo — Pelleschi Gino — Pizzari Pier Luigi — Arcodaci Paolino — Capoani cav. Giuseppe — De Donato Mauro — Farisoglio Giuseppe — Cerutti cav. Carlo Giovanni — Togni cav. Francesco — Piglione Luigi.

Tenenti promossi capitani:

Saracco Eugenio — Tosi Guido — Ronga Armando — Dondi Alfonso — De Lectis Angelo — Gangi Domenico — Valazzi Carlo — Golini Gracco — Barbolini Roberto — Campolieti Umberto — Danese Giuseppe — Dragatto Romolo — Alquati Giovanni — Accaputo Giuseppe — Corradi Michele — Sammartino Federico — Provenzano Alfredo — Masola Francesco — Dagna Riccardo — De Angelis Pietro — Braggione Giuseppe — Furlani Luigi — Ghedini Alessandro — Liberati Amedeo — Ciancarelli Cesare — Pollacci Dino — Pecchioni Ugo — Franchini Giuseppe.
Turchetti Alfredo — Riccioli Francesco — Capriotti Francesco — Stefanini Gino — Vasarri Alberto — Calabrese Pasquale — Bottiglia Carlo — Carisio Lorenzo — Marri Mario — Picchioni Giuseppe — Bellotti Antonio — Benedetti Libero — Giorgi Walter — Zanetti Nereo — Ciccone Adelchi — Dalmazzo Oddino — Cerra Bruno — La Viola Benedetto — Amato Italo — Zizzello Alfredo — Morretta Rocco — De Nicola Pietro — Sparatore Gaetano — Gravina Gaetano — Rossi Francesco — Ciraci Salvatore — Corbi Francesco — Nicosia Angelo — Calderini Mario — Negro Matteo — Ciocca Giovanni — Capobianco Mario — Rizzo Antonio — Giardina Vincenzo — Minellono Arduino — D'Elia Alessandro — Sanguinotti Guido — D'Onofrio Angelo — Peggion Antonio — Vannucci Guiscardo — Paradisi Fedro — Nastri Andrea — Barlozzari Urbano — Garbrecht Corrado — Chiarazzo cav. Amedeo — Caturani Antonio.
Iengo Luigi — Allegra Adolfo — Capone Alfredo — Bontade Vincenzo — Squilaci Placido — Passerini Ennio — Bertini Guido — Bufi Sebastiano — Chiaia Manlio — Biagi Vito — Cipelletti Matteo — Priore Domenico — Curci Ettore — Armellini Angelo — De Risky Carlo Italo — Sasso Raffaele — Rossoni Achille — Lombardini Ezio — Coppa Angelo — Bruno Francesco — Alessandria Giuseppe — Fenili Nicola — Tripodo Antonino — Amoriello Vincenzo — Trani Antonio — Narciso Giuseppe — Pasqualigo nobile patrizio veneto e nobile Giuseppe — Mancuso Antonio — Magli Giovanni — Beltramo Armanno — Giammarco Guido.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 aprile 1915:

I seguenti ufficiali nell'arma di cavalleria sono promossi al grado superiore:

Capitano promosso maggiore:

Fonseca Alessandro.

Tenenti promossi capitani:

Capacci Vincenzo — Ferraresi Carlo — Barbarisi Marco Aurelio — Montaldo Umberto — Moro-Lin Giorgio — Di Giorgio Umberto — De Sanctis Giuseppe — Lupi di Moirano Alessandro — Cambiaso Ernesto.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 18 aprile 1915:

Ruolo combattente.

I seguenti ufficiali nell'arma di artiglieria sono promossi al grado superiore:

Capitani promossi maggiori:

Arzani Annibale — Collorà Luigi — Somigliana Lodovico — Archivolti Carlo — Serra dei conti Serra nob. cav. don Benedetto — La Racine cav. Luigi.

Tenenti promossi capitani:

Profumi Arturo — Avigliano Roberto — Arcucci Cesare — Dal Re Antonio — Crisci Romilio — Gatti Giovanni — Sesini Raimondo — Gelich Fernando — Conti Alfredo — Chirieleison Domenico — Ritossi Maurizio — Ninci Luigi — Marras Pietro — Bravo Bartolomeo — Gonzaga Ferrante — Venditti Enrico — Catalano Alberto — Majnardi Odoardo — Coiro Guido — Puca Leopoldo — Quaglio Pio — San Mauro Enrico — Cocciolla Alberto — Moraglia Giov. Battista — Lazzarini Attilio — Amari di Sant'Adriano Eduardo — Chiappelli Luigi — Miozzi Leopoldo — Mar-

ziani Delio — Suppo Aldo — Bongiovanni Guido — Nicastro Guidiccioni Paolino — Angiulli Riccardo.

Ruolo tecnico.

I seguenti capitani nell'arma di artiglieria (ruolo tecnico) sono promossi al grado di maggiore:
Vallisneri cav. Renato — Magistri cav. Angelo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 18 aprile 1915:

I seguenti ufficiali nell'arma del genio sono promossi al grado superiore:
Capitani promossi maggiori:
Palumbo cav. Vincenzo — Penna cav. Lorenzo — Viansino Giuseppe — Gonella cav. Carlo.
Tenenti promossi capitani:
Passerini Brenno — Molinari Michele — Armenante Alceo.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 18 aprile 1915:

I seguenti maggiori nel personale permanente dei distretti sono promossi al grado di tenente colonnello:
Brocchieri cav. Giuseppe — Verdinois cav. Giuseppe — Aprà cav. Domenico — Valle cav. Luigi.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 maggio 1915, in L. 111,35.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 10 maggio 1915 da valere per il giorno 11 maggio 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:
La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	111.34	111.77
Londra	28.43	28.55
Berlino	122.37	123.37
Vienna	90.25	91.25
New York	5.93	5.97
Buenos Ayres	2.50	2.52
Svizzera	111.59	112.09
Cambio dell'oro	111.13	111.57

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 11 maggio 1915:

Franchi	111.55 1/2
Lire sterline	28.49
Marchi	122.87
Corone	90.75
Franchi svizzeri	111.84
Dollari	5.95
Pesos carta	2.51
Lire oro	111.35

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Istituto femminile di Montagnana (Padova)

Concorso al posto di maestra di lavori donneschi

È aperto il concorso al posto di maestra di lavori donneschi di questo R. Istituto con lo stipendio di L. 1140 annue.

Il concorso ha luogo per titoli e per esame.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione domanda in carta bollata da L. 0,65 corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei quarant'anni (il personale di ruolo dell'Istituto potrà prendere parte al concorso a qualunque età);

2° certificato di medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi dalla chiusura del concorso dal sindaco del Comune ove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta municipale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° patente di insegnante elementare;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della licenza normale;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico della concorrente con la firma autografa di lei vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4 la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato quando anche manchino della naturalità e dal presentare i documenti 1,

2, 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che le siano restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo la chiusura del concorso e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal presente bando.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di esse. Sono escluse dal concorso quelle concorrenti di cui i documenti non siano riconosciuti regolari.

L'esame delle concorrenti consiste in una prova di taglio, cucito e ricamo.

Montagnana, 9 aprile 1915.

Il presidente
G. Cisco.

N.B. — Lo stipendio è gravato da trattenuta di L. 300 annue per i benefici della vita interna.

La titolare deve prestarsi senza diritto a compenso alla sorveglianza interna secondo le disposizioni ed incarichi della signora direttrice del R. Istituto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di economia ed estimo rurale e contabilità agraria nella R. scuola superiore di agricoltura di Milano.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta bollata da L. 1,25 non più tardi del 15 agosto 1915, con l'indicazione della propria dimora e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore al presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti, che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *e*), *f*) e *g*).

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 8 maggio 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Quantunque l'odierno comunicato ufficiale da Berlino assicuri che l'inseguimento del nemico continua, nessun combattimento ha avuto luogo nella Galizia sud-orientale, ove da qualche giorno premono più che altrove ingenti forze austro tedesche.

In Curlandia i russi, riorganizzatisi, sono tornati all'offensiva e pare con successo, perchè annunziano di aver preso una potente posizione, quella cioè di Janischki, fra Chavle e Mitau.

Dal settore occidentale abbiamo notizia di due accaniti combattimenti: l'uno a sud-ovest di Lilla, l'altro a nord d'Arras.

In quest'ultimo combattimento i tedeschi hanno subìto un vero rovescio. Un comunicato ufficiale da Parigi dice che i francesi hanno fatto quivi tremila prigionieri e catturato dieci cannoni e cinquanta mitragliatrici. È difficile però indovinare se questo rovescio tedesco avrà importanza nelle ulteriori operazioni militari in quel punto del settore.

Secondo i comunicati ufficiali da Costantinopoli, gli alleati subiscono continui scacchi nella penisola di Gallipoli. Non sono tuttavia di questa opinione i telegrammi da Atene, perchè dicono invece che sono i turchi ad aver la peggio e a lasciare in mano del nemico sempre nuovi prigionieri.

Un telegramma da Pietrogrado dettaglia ancor meglio del solito i successi russi al Caucaso. Nella direzione di Olty - nel pascialato cioè di Erzerum - i turchi hanno subìto una vera disfatta, resa più grave per l'abbandono degli archivi del reggimento.

Due Zeppelin sono ricomparsi ieri sul territorio inglese, e più precisamente sulle città di Southend e Westcliff, gettando bombe. Non pare, però, ch'esse abbiano fatto serî danni.

Maggiori informazioni sulla guerra in terra, in mare e in cielo sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 10. — Lo stato maggiore tedesco ha ordinato in tutte le località occupate dai tedeschi di compilare liste di leva, di fare arruolamenti forzati e di mandare le reclute in Prussia.

I circoli militari non danno alcuna importanza all'occupazione di Libau, che fu ceduta quasi senza lotta e che non può servire di base per uno sbarco.

Del resto la presa da parte dei russi della potente posizione di Janischki, fra Chavle e Mitau, obbligherà i tedeschi a restringere il loro fronte per le operazioni nella direzione dell'est e ad abbandonare la marcia su Riga.

Berlino, 10. — Il grande stato maggiore annunzia dal grande quartiere generale in data del 10:

Teatro occidentale. — Sulla costa abbiamo fatto progressi nelle dune in direzione di Nieuport; abbiamo preso parecchie trincee e mitragliatrici.

La notte scorsa un contrattacco nemico giunse fino a Lombartzyde, ma fu poi completamente respinto.

Anche in Fiandra abbiamo guadagnato ancora terreno in avanti. Presso Verlorenhoek abbiamo fatto 170 inglesi prigionieri.

A sud-ovest di Lilla è cominciato un grande attacco anglo-fran-

cese, atteso come risposta ai nostri successi nella Galizia. Questo attacco si è diretto contre le nostre posizioni ad est di Fleurbaix, ad est di Richebourg, ad est di Vermelles, ad Ablein, Carency, Neuville e Saint Laurent, presso Arras.

Le truppe nemiche composte di francesi ed inglesi, di uomini bianchi e di colore hanno messo in linea almeno altri quattro corpi di armata a fianco alle forze che già si trovano su questo fronte da vario tempo.

Malgrado ciò i ripetuti attacchi sono stati quasi dovunque respinti con fortissime perdite per il nemico. Questo è avvenuto in particolar modo pei tentativi di attacchi inglesi; sono stati fatti circa cinquecento prigionieri. Soltanto nella regione fra Carency e Neuville il nemico è riuscito a stabilirsi nella nostra linea più avanzata; è in corso un contrattacco.

A nord di Steinabrueck, nella vallata del Fecht, abbiamo respinto con un attacco il nemico che si era trincerato col favore di una fitta nebbia proprio dinanzi alla nostra posizione ed abbiamo distrutto le sue trincee.

Un nostro dirigibile ha lanciato stamane alcune bombe sulla località fortificata di Southend, alla foce del Tamigi.

Teatro orientale. — La situazione è immutata.

Teatro sud-orientale. — Malgrado tutti i tentativi del nemico di arrestare il nostro inseguimento con nuove forze condotte in fretta per la ferrovia e con marcie a piedi, le truppe alleate del gruppo di eserciti del colonnello generale von Mackensen hanno respinto anche ieri il nemico di posizione in posizione indietro e gli hanno preso più di 12,000 prigionieri e numeroso materiale di guerra.

La cifra dei prigionieri fatti soltanto da questo gruppo di eserciti dal 2 maggio si eleva così ad oltre 80,000 uomini.

Le nostre avanguardie si sono avvicinate al settore di Stobnica ed hanno raggiunto il fiume Brzezanka e la Wisloka inferiore.

Continua l'inseguimento in avanti.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Tre nuovi attacchi tedeschi a nord di Lombaertzyd sono stati respinti. Ad est di Saint Georges i nostri fucilieri di marina si sono impadroniti della fattoria di Lunion, assai potentemente fortificata e di un'opera ad est. Essi hanno fatto una trentina di prigionieri.

Dunkerque è stata nuovamente bombardata stamane verso le 6 (2 granate).

Nella regione a nord di Arras abbiamo mantenuto tutti gli importanti guadagni segnalati nel comunicato di ieri sera.

Sul resto del fronte, specialmente nell'Argonne, in Alsazia e alla Sillakerwasen è continuata la lotta di artiglieria.

Parigi, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord di Arras abbiamo mantenuto, malgrado parecchi contrattacchi tedeschi, tutti i nostri guadagni di ieri e li abbiamo estesi su alcuni punti, specialmente tra Carency e Souchez.

Il nostro successo si è sviluppato. Il numero totale dei prigionieri superava alle ore 15 i tremila. Si notano tra essi una quarantina di ufficiali tra cui un colonnello. Abbiamo preso nelle due giornate di ieri ed oggi più di dieci cannoni e cinquanta mitragliatrici.

A Berry-au-Bac un attacco tedesco è stato respinto. Lo stesso è avvenuto nel Bois-Le-Prêtre.

Londra, 10. — Un comunicato del maresciallo French in data del 9 dice:

Ieri sera ed oggi il nemico ha continuato i suoi attacchi ad est di Ypres. Sono stati tutti respinti con gravi perdite per i tedeschi. La nostra linea è fortemente consolidata.

Stamane il nostro primo esercito ha attaccato la linea nemica fra il bosco di Grenier e Festubert ed ha guadagnato terreno a sud-est di Fromelles. Il combattimento continua con nuovi progressi.

I nostri aviatori hanno bombardato con successo la ferrovia di Saint André a nord di Lilla e il ponte del Canal à Don, nonchè Fournes en Veppes, Herlies, Illies, Marquillies e La Bassée.

Costantinopoli, 10. — Un comunicato del gran quartiere generale dice:

La flotta nemica non fa alcun tentativo contro gli stretti. Il nemico che si trova nei paraggi di Sedul Bahr, ha tentato anche ieri di rinnovare, con numerosi rinforzi, attacchi, rimasti finora senza risultato. Il combattimento è durato fino a mezzanotte; il nemico è stato respinto di nuovo nella zona di sbarco, dopo di aver subìto gravi perdite.

Sugli altri teatri niente da segnalare.

Atene, 10. — Secondo diverse informazioni gli alleati hanno riportato parecchi vantaggi nei Dardanelli ed hanno fatto altri prigionieri, che sono stati trasportati a Tenedo. Un aeroplano tedesco, che voleva lanciare bombe sulla flotta alleata, è caduto in mare colpito dal tiro della *Queen Elizabeth*.

Pietrogrado, 10. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso dice:

Nella regione del Transciorok e nella direzione del litorale non si segnalano che scontri di fucileria senza importanza.

Sul corso medio del Ciorok le nostre truppe hanno occupato la regione di Arkins e di Teva.

Nella direzione di Olty le nostre truppe hanno sloggiato i turchi dalle posizioni che essi occupavano e li hanno ricacciati a sud-ovest.

Nella loro precipitosa ritirata i turchi hanno abbandonato numerose tende e munizioni di guerra. Su un punto occupato dalle nostre truppe ci siamo impadroniti degli archivi del reggimento.

Nella direzione di Tapariz i turchi sono stati respinti e le nostre truppe hanno occupato i villaggi a sud della collina di Tapariz.

Non si segnalano modificazioni nelle altre direzioni.

Londra, 10. — Due Zeppelin sono apparsi stamane, alle 2,45, sopra a Westcliff, presso Southend, ed hanno lanciato quindici bombe.

Londra, 10. — Si annuncia che circa ottanta bombe incendiarie ed esplosive sono state gettate su Southend e Westcliff ed hanno provocato numerosi incendi in queste due città.

Si segnala da Gravesend che un pò prima delle tre di stamane un aeroplano nemico è stato osservato alla foce del Tamigi. I forti hanno diretto il loro fuoco sull'aeroplano che è scomparso.

Telegrafano da Romfort, nella contea di Essex, a circa dodici miglia da Londra, che uno *Zeppelin* è stato visto alle 3,30 in direzione di nord-est. Lo *Zeppelin* sembrava avanzare con difficoltà o a causa della violenza del vento o per essere stato colpito da proiettili.

Vienna, 10. — Il comunicato ufficiale in data di oggi, mezzogiorno, dice:

Il terzo esercito russo respinto con gravi perdite dalla Galizia occidentale e dai Carpazi, cedendo alla pressione da due parti, si trova chiuso con le sue forze principali nello spazio attorno a Sanok e Lisko. Gli eserciti alleati continuano ad avanzare con successo contro questa massa e ad ovest sono giunti combattendo a passare la Wisloka e al sud hanno raggiunto la linea Dwernik-Balligrod-Bukowsko.

Sull'ala settentrionale del fronte della Galizia occidentale ieri le truppe dell'alta Austria, di Salisburgo e del Tirolo hanno preso di assalto parecchie località ad est e a nord-est di Debica.

Il numero dei prigionieri fatti nella Galizia dell'ovest è aumentato fino a 80,000, ai quali bisogna aggiungere oltre 20,000 altri, fatti durante l'inseguimento nei Carpazi.

Così il terzo esercito russo che era composto di cinque corpi (nono, decimo, dodicesimo, ventiquattresimo e terzo caucasico) e di parecchie divisioni di riserva ha avuto una perdita di centomila uomini soltanto in prigionieri. Aggiungendovi il numero dei morti e dei feriti le perdite totali possono essere valutate ad almeno 150,000 uomini.

Quanto al materiale da guerra catturato, la cui quantità non può neppure adesso essere precisata, sono stati contati finora sessanta cannoni e duecento mitragliatrici.

I combattimenti nella Galizia del sud-est continuano ancora.

Un forte gruppo nemico è stato cacciato con un contrattacco dalle alture a nord-est di Ottynia.

Pietrogrado, 11. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Chavli la nostra offensiva è continuata il 9 corrente con successo, su un largo fronte. Una divisione di cavalleria bavarese appoggiata da un reggimento di fanteria della guardia prussiana, che circondò ad est le nostre truppe, operanti in direzione di Keydany Beyssafoola, è stata attaccata con successo nei dintorni della stazione di Jeymi dalla nostra cavalleria, la quale nella notte del 9 corrente ha cacciato ininterrottamente dinanzi a sè il nemico su una estensione di parecchie diecine di verste.

Sulla riva sinistra del Niemen e sul fronte del Narew ha regnato calma completa.

Sulla riva sinistra della Vistola abbiamo respinto un attacco nemico alla foce del Nida.

Nella Galizia occidentale l' 8 ed il 9 corrente il combattimento si è principalmente svolto sul fronte Velepole-Novotaneo. Dopo accaniti combattimenti, il nemico è riuscito nella regione di Krosno a passare il corso superiore del fiume Wisloka.

Nei combattimenti della settimana passata abbiamo fatto prigionieri parecchie migliaia di tedeschi ed austriaci non feriti di cui si sta precisando il totale.

Nella regione del passo di Uzsok il nemico ha pronunziato uno sterile attacco.

L'8 corrente il nemico in colonne serrate ha attaccato impetuosamente la catena dei monti di Javornik sul corso superiore della Lomnitza, in un settore della nostra posizione occupata da due compagnie. Le perdite del nemico sono state talmente gravi che i cadaveri nemici impedivano il tiro dalle nostre trincee. Le nostre compagnie, malgrado il fuoco delle mitragliatrici nemiche, sono uscite dalla difesa che le trincee assicuravano loro e col loro fuoco hanno spazzato il terreno dalle colonne assalitrici.

Il nemico è stato dovunque respinto in questa regione.

Lo stesso giorno il nemico, dopo un accanito combattimento, ha obbligato un nostro distaccamento presso Villagezaleviki a ripiegare sulla sinistra del Dniester.

La notte del 9 corrente le nostre avanguardie che avevano passato il Dniester hanno attaccato il nemico sul fronte di Chabokruki, alla foce dello Stryi, hanno fatto 1300 prigionieri ed hanno preso un cannone e parecchie mitragliatrici.

Londra, 11. — Un comunicato del maresciallo French dice:

Nessun cambiamento nella situazione generale.

Malgrado i ripetuti attacchi del nemico nella scorsa settimana, la linea britannica ad est di Ypres rimane in sostanza quale era quando ci ritirammo nella notte dal 3 al 4 corrente.

Gli attacchi dati ieri dai tedeschi in questa regione sono stati respinti ed abbiamo loro inflitto gravissime perdite.

I combattimenti d'oggi sul fronte del primo esercito si sono limitati ad un duello di artiglieria.

Le Havre, 11. — Un comunicato belga, in data 9 corrente, dice:

Il nemico ha bombardato tutto il fronte, e specialmente Rams Capelle, Pervyse, Oudstuyvekenskerke, Oostkerke e Loo. Il fuoco della nostra artiglieria ha ridotto al silenzio parecchie batterie nemiche.

Londra, 11. — I danni materiali causati dal *raid* degli *Zeppelin* di ieri mattina sono valutati alla somma di 600 lire sterline.

Blyth, 11. — Un sottomarino tedesco ha affondato sabato al largo di Blyth il vapore inglese *Queen Wilhelmina* di West Hartlpool. L'equipaggio è salvo.

BIBLIOGRAFIA

Teatro di Camillo Antona-Traversi: ATTI UNICI. — *L'assolto — In bordata — Babbo Gournas — Calvario.* — (Remo Sandron, editore: Milano, Palermo, Napoli).

L'atto unico può dirsi in genere una forma recente di letteratura drammatica. Un tempo la produzione scenica di buona lega, comica o patetica, si dava quasi l'obbligo della pluralità degli atti. La tragedia si drappeggiava nei suoi cinque, sacramentali. Chi avrebbe osato perpetrare una *Medea* in tre atti come ha fatto Grillparzer? Il dramma, anch'esso, era per lo più superiore ai tre, e di tre appena si contentava la commedia. L'atto unico era riservato alla farsa: viceversa ora si fanno le farse in tre atti e più, con le famose *pochades*, cui il pubblico appetisce insieme e maltratta, divertendosi un mondo durante i primi atti e magari anche all'ultimo, ma disapprovandone regolarmente la conclusione, con poca gratitudine a chi ha saputo farlo ridere per tutta la sera, cosa questa che nella presente vita, nervosa e piena di crucci quotidiani, dovrebbe considerarsi già come un gran buon risultato.

L'atto unico scritto con pretesa d'arte ha cominciato a fiorire in pieno secolo decimonono, ed è fiorito davvero con i delicati « lever de rideau » alla De Musset, con le spiritose « bluettes » di Octave Feuillet, con le brillanti schermaglie amorose del *Sic vos non vobis* cavallottiano, i poemetti incipriati e cavallereschi alla Giacosa, gli eleganti proverbi di Martini e De Renzis, diventando drammatico nell'*A tempo* di Montecorboli, tragico nel duello rusticano di Verga, per degenerar poi nelle truci follie, nelle infamie patologiche del Grand Guignol.

***

Questo *Assolto* di Camillo Antona Traversi è un dramma intimo, famigliare, che rasenta il suicidio - un dramma a tesi.

E la tesi è ottima e giusta; vuol porre in evidenza la condizione dolorosa di chi ha subito un processo, sebbene ne sia uscito con un'assoluzione.

Non è soltanto l'errore giudiziario che, con la condanna dell'innocente, mette questo disgraziato in una orribile posizione cui il legislatore si è mostrato finora impotente a riparare. Anche l'assoluzione legale lascia in perpetua quarantena morale chi andò soggetto ad accusa; e ciò, purtroppo, con effetti che lo affliggono nella convivenza sociale e perfino famigliare. Onde l'obbligo alla magistratura di essere guardinga assai nell'intentare procedimenti.

L'autore protesta pure contro il segreto dell'istruttoria; il che, al tempo in cui egli scriveva il dramma, potè parere un assurdo giuridico. Oggidì il suo intento è già in parte raggiunto, poichè la novella procedura ammette che l'imputato di fronte al giudice inquirente abbia il sussidio dell'avvocato difensore.

Ragionevole adunque la tesi, e, quel che più interessa al caso, adatta ad opera scenica; ma non sembra a noi altrettanto ben svolto il soggetto destinato a dimostrarla. Non riesce chiaro il fatto stesso che gli dà origine. L'azione procede a stento, spesso fuor di logica; i caratteri non sono esattamente delineati; di qualche personaggio non si giunge a spiegare il contegno. E così lo scioglimento lascia insoddisfatto il lettore, come avrebbe dovuto lasciare scontento lo spettatore al termine della rappresentazione.

Invece *L'Assolto* ottenne un felice esito alla ribalta; ebbe quello che si suol chiamare una buona stampa; gli toccò una discreta permanenza in repertorio, e per giunta il vanto della traduzione in altra lingua. E allora? che può contare oramai una critica fredda e tardiva?

***

In bordata. . . . dovrebbe avere altro titolo men fragrante di pure aure marine. Il titolo adatto - molto simile nel suono - sarebbe quello che l'autore stesso ha francamente dato a quella specie di Caffè in cui ha collocato la scena del proprio dramma. Sebbene la parola sia assai scabrosa, egli ha mostrato di non averne

paura: l'ha scelta per precisar bene le sue intenzioni, l'ha scritta a norma delle Compagnie che se ne fanno interpreti; l'ha stampata a edificazione dei lettori. E la parola qualifica l'ambiente.

Il verismo di codesto lavoro va molti gradini più in là – e, naturalmente, più in basso – di quello che caratterizza *Le Rozeno*. In questo l'autore lascia immaginare qualcosa agli spettatori: qualcosa che le signorine possono darsi l'aria di non comprendere. Qui dice tutto. Al fango dell'ambiente osceno viene ad accoppiarsi l'azione appropriata per generare . . . il fattaccio. E ci scappa il *morto*, dopo il furto: e il *morto* è un matricidio: e sulla catastrofe orribile aleggia anche più orribile il sospetto d'un incesto a piacere dell'uditorio, fatto arbitro nel supporlo, o meno, consumato: e con le tendenze teatrali odierne si può ben capire quale esito avrà lo sconcio *referendum*.

Anche questo dramma ha avuto il plauso delle platee, l'approvazione della critica; nè c'è da stupirne. Oramai ci aggiriamo in un circolo vizioso in cui più non si sa se sia l'arte che guasta il pubblico o viceversa. Può essere che siffatto plauso lusinghi gli autori incoraggiandoli nella mala via: certo non fa onore nè a chi lo tributa nè a chi lo riceve.

***

Babbo Gournas è meno « Grand Guignol ». C'è lì presso fra le quinte la salma di una mondana, che non si vede, ma incombe su tutto quanto il dramma. Gli spettatori assistono a varî furti o tentativi di furto; interviene il solito commissario di polizia in tuba; ma almeno non figurano rivoltelle, nè corrono coltellate. C'è semplicemente in tutto il suo cinismo ributtante la lotta che ferve nell'animo del protagonista tra l'affetto paterno e l'avarizia rusticana – naturalmente con la piena vittoria di quest'ultima, che forma il quadro finale.

Senonchè, alla minor crudezza corrisponde altresì una minor evidenza di rappresentazione. Manca talvolta perfino la naturalezza del dialogo, che è uno dei pregi principali in questi lavori; qua e là appare illogica anche l'azione, sciocco addirittura il contegno di taluni personaggi, i quali agiscono e parlano in contrasto allo scopo che si prefiggono. Laonde non si comprende davvero come *Babbo Gournas* abbia potuto ottenere il plauso degli spettatori e gli elogi della critica, anche ammettendo che questa e quelli appartengano tutti ai cultori del genere.

***

Con *Calvario*, si torna in pieno e sfacciato « Grand Guignol ». È la confessione orribile, minuziosa di una infanticida, ridotta ad impazzire sul giaciglio di una cella carceraria. Assistiamo allo strazio fisico della piccola vittima e a quello della colpevole, alla tortura sapiente di un cuore, alla tempestosa eclissi di una mente.

Calvario! Povero monte brullo, irradiato di tremenda maestà dalla fede cristiana che ti elevava a simbolo di sublime sacrificio, a che sei ridotto dalla barbarie novella! Circonfuso nuovamente dalle tenebre del misfatto, squarciato col velo del tempio quello d'ogni pudore, fugate le pietose figure delle tre Marie, sparita la croce del Maestro che spazia per il mondo come vessillo di redenzione, rimosso puranco il segno del pentimento nel patibolo del buon ladrone, non ti resta che quello del ladrone cattivo. O profetica anima del vate che intuiva il disonor del Golgota! Ecco che il monte sacro alla buona morte è destinato a far da richiamo al teatro della mala vita!

***

Tale può ben qualificarsi codesto genere di drammatica a cui taluno pretenderebbe assegnare un cômpito morale. C'è pure qua e là in queste pagine qualche giusta osservazione, qualche rilievo che vorrebbe essere provvidamente ammonitore delle classi dirigenti; ma siffatte gocce salutari sono diluite in tanta colluvie di acqua putrida che certo non può servir di lavacro alle macchie della società, mentre non mancherà di essere ampia fonte di cattivi propositi e di mala educazione.

Ma noi non vogliamo far qui una questione di moralità. Ci limitiamo alla questione letteraria, e domandiamo semplicemente come si abbia il coraggio di chiamar arte codesta roba.

Descrivono bene questi « granghignolisti »: ritraggono al vero; ma qual risultato ottiene la loro abilità? Quello di render più schifosi i quadri che presentano al pubblico. L'arte è così abbassata al mestiere di un *reportage* di bassa lega: il merito consiste nel non aver peli sulla lingua, nel fare una cinematografia senza scrupoli di decenza.

Orbene, tutto ciò esula affatto dalla competenza di una critica civile. È materia da sottoporre al verdetto dei giurati in Corte di assisie.

E noi, nel portare l'accusa contro queste « granghignolerie » vorremmo bene trovare, a favore del loro autore, che pure è un valente commediografo italiano, almeno qualche attenuante, non fosse altra, quella della mala compagnia toccatagli nella collaborazione internazionale. Ma tutti sanno che tanto ne va a chi ruba quanto a chi tiene il sacco, e la responsabilità criminale non sempre scema nell'imputato per averla divisa con dei complici; chè anzi cresce talvolta per ragion di complotto e di associazione a delinquere.

Le notizie che abbiamo date più sopra intorno al successo dei quattro *Atti unici* le desumiamo dal volume signorilmente edito dal Sandron. Poichè questi, godendo naturalmente di una ricca clientela, si può dare il lusso di pubblicare, attorno al testo di queste brevi scene disseminate in pagine quasi candide, tutta la storia di esse, con i giudizi del pubblico e dei giornali, perfino coi manifesti che le annunziavano per i vari teatri. Egli fa così pagare quattro lire un libro che contiene sostanza sì e no per venti soldi; ma interessa una certa classe di persone e, sovrattutto, fornisce ai salotti delle signore dei volumi eleganti, ben stampati e così leggeri di carta che non ci si accorge quasi di averli tra mano. Essi non pesano che sulla borsa, ma a questo i beniamini della sorte non han duopo di badare. Anzi il merito delle opere che brillano sui tavoli aristocratici, in mezzo ad altri graziosi soprammobili, spesso si calcola appunto dalla cifra del loro prezzo; e così non c'è necessità di leggerli per giudicarli.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, a Villa Savoia, S. E. il cav. Giolitti.

Il colloquio durò circa un'ora.

Consiglio provinciale di Roma. — Sotto la presidenza del vice-presidente comm. Ludovisi, il Consiglio provinciale si è riunito ieri in seduta pubblica.

Dopo varie comunicazioni, si riprese la discussione del bilancio preventivo per il 1915, che venne approvato alla quasi unanimità.

Il Consiglio commemorò, quindi, il compianto ex-consigliere provinciale Antici-Mattei e inviò condoglianze alla vedova.

Il presidente, poscia, riferì sulle accoglienze avute in Genova dalla rappresentanza del Consiglio provinciale, invitata alla solenne cerimonia per l'inaugurazione del monumento dei Mille, facendo rilevare la magnifica ospitalità della città di Genova.

Approvate parecchie proposte d'ordine secondario, la seduta venne tolta alle ore 17.

Conferenza. — Alla « Casa del soldato » venne tenuta ieri, dal dottor Angelo Benussi, la seconda conferenza d'igiene e profilassi delle malattie infettive più comuni in guerra.

Assistevano alla interessante conferenza numerosi soldati, nonchè vari professori, il colonnello medico, comm. Galli, i professori Magarucci, Sgambati, Olivieri, Calò ed altri.

Ai soldati presenti venne distribuito un riassunto stampato della precedente conferenza sulle ferite in guerra. Al termine del ci-

clo, verrà pubblicato, a cura dell'Associazione, un opuscolo completo che dovrà servire di guida al nostro soldato.

Imposte. — I ruoli suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile e di quella sui fabbricati di Roma, si trovano depositati nell'ufficio comunale (Tesoreria) in via del Campidoglio n. 7, e vi rimarranno esposti per otto giorni consecutivi a cominciare dal giorno 8 corrente.

Chiunque vi abbia interesse potrà, durante il suddetto periodo, esaminarli dalle 9 alle 15 di ciascun giorno, eccettuati i festivi, nei quali l'orario è limitato fino alle ore 12.

Tassa di famiglia. — La matricola principale dei contribuenti della tassa di famiglia per l'anno 1915 e quella suppletiva per l'anno 1914, trovansi depositate presso l'ufficio comunale delle tasse di Roma (via Campidoglio, n. 10), e vi rimarranno esposte per 15 giorni consecutivi a partire dall'8 corrente, dalle ore 9 alle 15, compresi i giorni festivi nei quali l'orario è limitato dalle ore 9 alle 12.

Servizio ferroviario. — Oltre alla sospensione dei treni, della quale già abbiamo fatto cenno, vennero pure soppressi vari treni viaggiatori sulle linee Milano Bologna, Milano-Verona, Pavia-Mantova.

Da ieri vennero pure soppressi 4 treni viaggiatori sulla linea Ala-Verona, 2 sulla Pontebba-Udine, 2 sulla Udine-Venezia, 4 sulla Cormons-Udine, 2 sulla Belluno-Treviso, 2 sulla Montebelluno-Padova, 2 sulla Schio-Vicenza, 2 sulla Vicenza-Treviso, 8 sulla Casarsa-Portogranaro-Venezia, 5 sulla Milano-Venezia e 2 sulla Primolano-Venezia.

Marina mercantile. — Il *Barbarigo*, della Società veneziana è partito da Massaua per Suez e Venezia. — Il *Siena*, della Veloce, è partito da Colon per Genova. — Il *Bologna*, id., ha proseguito da Teneriffa per Genova. — Il *Dante Alighieri*, della Transatlantica italiana, è partito da New York per Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

QUEESTOWN, 9. — Gli hangars della Cunard Line sono insufficienti per contenere tutti i cadaveri delle vittime della *Lusitania*.

Il palazzo di città è stato trasformato in *morgue*. Si preparano attivamente le fosse nel cimitero. Giungono ancora barche da pesca portando cadaveri.

BERLINO, 10. — L'imperatore è arrivato sul teatro della guerra del sud-est ed ha assistito il giorno 8 al combattimento della prima divisione della guardia.

PARIGI, 10. — I giornali hanno da Washington: Il dipartimento di Stato pubblica una Nota la quale dice che non si può fare alcuna dichiarazione sino a che i fatti riguardanti la distruzione del *Lusitania* non saranno noti.

LONDRA, 10 — *Camera dei comuni*. — Il primo lord dell'Ammiragliato, Winston Churchill, rispondendo a parecchie interrogazioni, dichiara che l'eccezione disastrosa del *Lusitania* non deve far perdere di vista che il traffico marittimo della Gran Bretagna si svolge senza perdite apprezzabili e che sarà fatta in proposito una inchiesta, ma in nessun caso potranno essere rese di pubblica ragione le disposizioni dell'Ammiragliato. Le nostre risorse navali, aggiunge Churchill, non ci permettono di scortare i piroscafi postali o di passeggeri. L'Ammiragliato aveva cognizione in modo generico dell'avvertimento tedesco, pubblicato agli Stati Uniti, ed aveva perciò inviato istruzioni al *Lusitania* circa la rotta da seguire. Churchill ritiene inutile fornire ora più ampi particolari, prima dei risultati dell'inchiesta.

Un deputato chiede al primo ministro Asquith se, stante le ripetute violazioni da parte della Germania a tutte le convenzioni dell'Aja, il Governo inglese pensi portare tutti questi fatti a cognizione dei neutri.

Asquith risponde: Tutti questi fatti sono universalmente noti. Non vedo alcuna utilità di riferirne ai governi neutri, a meno che questi non sieno preparati ad iniziare qualche cosa di decisivo al riguardo (applausi).

Riteniamo, aggiunge Asquith, che i paesi neutrali comprendono sempre più quanto il risultato finale di questa guerra interessi il mondo civile intero e l'avvenire dell'umanità (Applausi).

LONDRA, 11. — Sono giunte a Londra notizie sui terribili massacri dei cristiani commessi dai curdi nella Persia nord-occidentale.

Il capo della missione americana di Urmia riferisce che mille cristiani sono stati messi a morte e che duemila sono morti in seguito a malattie.

Il vice console di Russia segnala da parte sua violazioni e uccisioni di donne, incendi di villaggi e distruzioni di libri santi ad Urmia.

A Salmos soltanto, oltre 700 cristiani sono stati massacrati tre giorni prima dell'arrivo dell'esercito russo.

A Gulpashan il console di Turchia ha dato ordine di saccheggiare e bruciare la città. Ottantacinque notabili sono stati strettamente legati, condotti al cimitero e massacrati davanti ai loro parenti. Un prete è stato crocefisso, un altro è stato bruciato vivo, un vescovo è stato impiccato. Tutte le persone che si erano rifugiate nella missione cattolica sono state trascinate davanti al console di Turchia e 64 sono state decapitate.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

10 maggio 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50 60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	758.6
Termometro centigrado al nord	23 4
Tensione del vapore, in mm.	12.47
Umidità relativa, in centesimi	49
Vento, direzione	W
Velocità in km.	10
Stato del cielo	caliginoso
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.6
Temperatura minima, id.	16.7
Pioggia in mm.	gocce

10 maggio 1915.

In Europa: pressione massima 774 coste baltiche, minima 755 Tripolitania.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica leggermente salita Val Padana, discesa rimanente fino 3 mm. Sardegna; temperatura diminuita regioni settentrionali e Sardegna, aumentata altrove; cielo vario sud e Sicilia, nuvoloso rimanente, con pioggie temporalesche nord e pioggierelle al centro.

Barometro: massimo 765 alto Veneto, minimo 757 Sardegna.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso, pioggierelle temporalesche, temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti moderati sciroccali, cielo nuvoloso, pioggierelle temporalesche alte regioni, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati intorno greco alte regioni, del 2° pel rimanente, cielo nuvoloso, pioggierelle temporalesche, temperatura aumentata, mare alquanto agitato coste salentine.

Versante tirrenico: venti moderati 1° quadrante nord, pel rimanente forti del 2°, cielo nuvoloso, pioggierelle qua e là temporalesche, temperatura sciroccale, mare agitato specie coste meridionali-sicule.

Versante jonico: venti forti 2° quadrante, cielo nuvoloso, pioggiarello, temperatura sciroccale, mare agitato.

Coste libiche: venti forti intorno libeccio, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura diminuita, mare agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 10 maggio 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria				
Porto Maurizio	3/4 coperto	calmo	21 0	18 0
San Remo	coperto	legg. mosso	21 0	15 0
Genova	coperto	calmo	21 0	17 0
Spezia	coperto	calmo	23 0	17 0
Piemonte				
Cuneo	coperto	—	17 0	12 0
Torino	piovoso	—	21 0	14 0
Alessandria	piovoso	—	26 0	16 0
Novara	piovoso	—	25 0	12 0
Domodossola	piovoso	—	26 0	14 0
Lombardia				
Pavia	piovoso	—	27 0	15 0
Milano	piovoso	—	28 0	15 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	piovoso	—	28 0	12 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	piovoso	—	26 0	15 0
Cremona	coperto	—	27 0	16 0
Mantova	—	—	—	—
Veneto				
Verona	piovoso	—	27 0	16 0
Belluno	piovoso	—	18 0	11 0
Udine	—	—	—	—
Treviso	piovoso	—	23 0	15 0
Vicenza	piovoso	—	22 0	16 0
Venezia	piovoso	legg. mosso	22 0	16 0
Padova	piovoso	—	23 0	16 0
Rovigo	piovoso	—	16 0	15 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	piovoso	—	25 0	15 0
Parma	piovoso	—	24 0	15 0
Reggio Emilia	piovoso	—	24 0	15 0
Modena	piovoso	—	24 0	16 0
Ferrara	coperto	—	23 0	16 0
Bologna	coperto	—	24 0	16 0
Forlì	coperto	—	24 0	16 0
Marche-Umbria				
Pesaro	coperto	legg. mosso	22 0	16 0
Ancona	coperto	calmo	23 0	17 0
Urbino	coperto	—	22 0	14 0
Macerata	coperto	—	23 0	15 0
Ascoli Piceno	coperto	—	24 0	13 0
Perugia	3/4 coperto	—	18 0	15 0
Toscana				
Lucca	coperto	—	25 0	16 0
Pisa	3/4 coperto	—	24 0	16 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	22 0	16 0
Firenze	coperto	—	27 0	16 0
Arezzo	3/4 coperto	—	28 0	15 0
Siena	1/2 coperto	—	26 0	16 0
Grosseto	sereno	—	26 0	16 0
Lazio				
Roma	sereno	—	26 0	17 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	coperto	—	23 0	11 0
Chieti	nebbioso	—	22 0	15 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	1/4 coperto	—	22 0	12 0
Foggia	coperto	—	24 0	15 0
Bari	1/4 coperto	mosso	24 0	14 0
Lecce	3/4 coperto	—	24 0	14 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	—	—	—	—
Caserta	sereno	—	28 0	18 0
Napoli	sereno	calmo	23 0	15 0
Benevento	sereno	—	27 0	15 0
Avellino	sereno	—	24 0	10 0
Mileto	sereno	—	26 0	16 0
Potenza	sereno	—	22 0	12 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	15 0	9 0
Sicilia				
Trapani	3/4 coperto	—	22 0	16 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	26 0	13 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	coperto	—	22 0	14 0
Messina	sereno	m. agitato	22 0	10 0
Catania	coperto	agitato	20 0	13 0
Siracusa	coperto	mosso	23 0	16 0
Sardegna				
Sassari	coperto	—	21 0	15 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	20 0	9 0
Libia				
Tripoli	sereno	calmo	26 0	18 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.